



ORDINANZA N. 71 del 07/10/2022

**OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO
“FOSSO DI CHIARANO” IN AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA
SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO:

che il territorio comunale è attraversato da un corso d'acqua auto alimentato denominato “Fosso di Chiarano”, affluente del fiume Tevere;

che anche a causa dei recenti cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni, che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Riano, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi e imprevedibili, che hanno causato allagamenti e fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la sicurezza di persone e cose;

che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla scarsa, inadeguata o assenza di manutenzione da parte dei frontisti dei terreni, ricadenti sul percorso del detto corso d'acqua il quale, in occasione di precipitazioni piovose non defluisce liberamente poiché trasportando vegetazione e detriti, ostruiscono le naturali vie di deflusso delle acque, provocando allagamenti e instabilità del suolo, determinando, pertanto, disagi e situazioni di fatto, potenzialmente pericolose.

CONSIDERATO:

che al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche tramite il mantenimento di idonea rete di regimazione e che debbano essere adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo e di possibili ostruzioni dell'alveo fluviale, situazioni foriere di possibili esondazioni e quindi pericolo per la pubblica incolumità;

che a tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la pulizia del fosso, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, arbusti e vegetazioni;

che è necessario attuare una efficace azione di prevenzione mediante l'adozione di provvedimenti mirati alla tutela della pubblica incolumità, imponendo tutte le iniziative ritenute idonee ad assicurare il normale deflusso delle acque, rimuovendo tutto ciò che potrebbe costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento;

che l'immediato risultato positivo è raggiungibile ordinando ai proprietari la costante manutenzione dei terreni prospiciente il “Fosso di Chiarano”, al fine di risolvere le descritte avversità;

VISTO:

il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione n. 46 del 30/11/2018, del Consiglio Comunale di Riano;

il Codice Civile relativo alle distanze, allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

la Legge n. 53 del 11/12/1998 della Regione Lazio (*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*)

la Legge n. 4 del 21/01/1984 della Regione Lazio (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica);

la nota del 14/01/2022 pervenuta presso questo Ente con protocollo n. 526 da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, dopo sollecitazione del Comune di Riano con nota datata 12/01/2022, con la quale veniva ribadito che l’invaso in oggetto risulta “invaso da vegetazione anche arbustiva e pieno di sedimenti che ne riducono la funzionalità idraulica”;

la Deliberazione Commissariale n. 95 del 15/12/1999;

la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 910 del 28/06/2001;

la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 5079/1999;

l’art.12 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984 e l’art. 31 della Legge Regionale n. 53 dell’11/12/1998 che attribuiscono ai frontisti la manutenzione ordinari dei fossi;

il Capo I°, della legge 689/81, concernente il procedimento sanzionatorio amministrativo.

ORDINA

ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo, frontisti del corso d’acqua denominato “Fosso di Chiarano” lungo tutta la sua estensione ricadente nel territorio del Comune di Riano (RM), ciascuno per la propria quota territoriale, di attivarsi nell’immediatezza, con ultimazione del ripristino naturale dello stato dei luoghi entro 15 giorni (quindici), dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune di Riano.

VIETA

di depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;

di procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e dissecanti;

di realizzare movimenti terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;

di accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;

RAMMENTA

di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d’acqua ai sensi del D. Lgs. 152/2006;

AVVERTE

l’inadempienza ai precetti imposti con il presente provvedimento amministrativo, legittima l’Autorità comunale a procedere d’ufficio, con spese in danno agli inadempienti; inoltre con procedura prevista dalla legge 689/81, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art 7 bis, del T.U.E.L, da € 25,00 a € 500,00;

il trasgressore ovvero il responsabile in solido potranno avvalersi della facoltà, con effetto liberatorio, di effettuare un pagamento in misura ridotta, stabilito dalla Giunta comunale, più le spese di procedimento e notifica;

l’effettuazione del pagamento in misura ridotta o l’oblazione amministrativa della sanzione pecuniaria, non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le dovute opere necessarie; in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D. Lgs. n. 152/2006;

ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il

termine di 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'albo comunale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale, nonché tutti i soggetti ai quali è demandato l'espletamento della funzione di polizia amministrativa sanzionatoria, sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza, sia pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Riano (RM) e dovrà essere trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale
- all'Ufficio Tecnico Comunale
- al Comando Stazione Carabinieri di Riano
- al Consorzio di Bonifica Litorale Nord
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio 2° Dipartimento IV
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio di Polizia Locale Dist. di Bracciano
- alla Regione Lazio – Dir. Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca

**Il Responsabile dell'Area 1 Tecnica e Tecnica Manutentiva
(Geom. Luigi Cantoni)**

f.to CANTONI LUIGI
(*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*)

**N. 1086 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **11/10/2022** fino al **26/10/2022**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to RECCHIA GIOVANNI
(*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*)

Data **11/10/2022**